REGOLAMENTO CLUB DI SPECIALIZZAZIONE

Premessa

È riconosciuto come Club quel gruppo di allevatori che, specializzato nell'allevare una Razza, si prefigge di:

- diffondere la passione per gli alati e contribuire, mediante consigli e suggerimenti, al loro corretto mantenimento in cattività;
- promuovere e spronare la specializzazione dell'allevamento per un sempre più rapido progresso dell'ornitologia;
- favorire lo scambio d'esperienze tra appassionati e promuovere la collaborazione tra i medesimi:
- contribuire alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, allo studio ed al miglioramento nella riproduzione, promuovendo riunioni tecnico – scientifiche, dibattiti, esposizioni dimostrative divulgative e pubblicazioni atte a favorire la conoscenza e l'amore per gli uccelli oggetto di studio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La Federazione Ornicoltori Italiani - ONLUS (in seguito FOI-ONLUS) riconosce unicamente quel Club che presenta all'atto del riconoscimento una costituzione legale ed una struttura stabile che risponda ai seguenti requisiti:

- 1.1) atto costitutivo registrato con proprio statuto e/o regolamento, approvato dai soci di appartenenza, le cui norme non possono essere in contrasto con lo statuto o con i regolamenti FOI-ONLUS;
- 1.2) presenza di un Organo Direttivo formato da almeno tre membri, eletti in base alle norme statutarie e regolamentari del Club, la cui durata è fissata in tre anni, con possibilità di rielezione anche per più mandati: tutti i membri dell'Organo Direttivo debbono essere, necessariamente, iscritti alla FOI-ONLUS.

I Presidenti dei Clubs non possono rivestire le seguenti cariche tecniche ed amministrative in ambito FOI-ONLUS e COM:

- Presidente o Consigliere Federale FOI-ONLUS;
- Presidente o Consigliere COM;
- Presidente dell'Ordine dei Giudici;
- Giudice in ruolo effettivo e benemerito;
- Presidente o membro dell'OMJ;
- Presidente o membro di Commissione Tecnica Nazionale;
- Presidente o membro del Collegio Revisore dei Conti della FOI-ONLUS;

- Presidente di Associazione;
- Presidente del Consiglio Direttivo di Raggruppamento regionale
- Presidente o membro del Collegio dei Probiviri della FOI-ONLUS;
- i membri del Consiglio Direttivo di un Club non possono far parte di altri direttivi in altri Club:
- 1.3) presenza di un numero di tesserati iscritti ad Associazioni affiliate alla FOI-ONLUS non inferiore alle 15 unità (l'elenco, con RNA, va aggiornato annualmente ed inviato alla Segreteria FOI-ONLUS).
- 1.4) organizzazione, almeno una volta l'anno, dell'assemblea dei soci: il relativo verbale deve essere inviato anche via mail presso la Segreteria FOI entro 10 giorni dallo svolgimento.
- **1.5)** organizzazione, almeno una volta ogni due anni, di un Congresso o Simposio sulla Razza allevata e/o realizzazione almeno ogni due anni di una mostra specialistica, anche in collaborazione con altri Club o associazioni FOI-ONLUS.
- **1.6)** Delle attività di cui al punto 1.5 deve essere inviata relazione annuale al CDF.
- 1.7) Per ogni mostra specialistica internazionale o mostra specialistica di associazione o di club deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di Giuria e dal rappresentante del Club: il Presidente di Giuria curerà la trasmissione dello stesso alla Segreteria FOI.

Articolo 2

La FOI-ONLUS riconosce l'unicità nazionale del Club per Razza, fatta salva la situazione preesistente all'entrata in vigore del presente regolamento.

La FOI-ONLUS riconosce la costituzione di un Club specialistico derivante da un attuale Club generico.

COMPETENZE RICONOSCIUTE AI CLUB

Articolo 3

La FOI-ONLUS riconosce e promuove il ruolo tecnico specialistico espresso e rappresentato dal Club, come delineato dai soci allevatori e studiosi delle diverse specializzazioni, nel contesto ornitologico Nazionale e Mondiale.

Articolo 4

Il Club deve, anche tramite idonee iniziative programmate di comune accordo con le competenti CCTTNN, esercitare quel ruolo trainante specialistico a favore dell'ornitologia amatoriale italiana.

A tal fine potrà essere organizzata annualmente una sessione di incontri tra Commissioni Tecniche Nazionali e rispettivi Club di Specializzazione per discutere su tematiche tecniche inerenti le razze e gli standard oltre che per la definizione di comuni piani di lavoro da attuare durante l'anno.

Articolo 5

La FOI-ONLUS potrà assegnare contribuzioni speciali alle iniziative del Club, riconosciute propositive, sperimentali e divulgative verso l'immagine e la salvaguardia delle razze allevate. Tale contribuzione è approvata dal Consiglio Direttivo Federale, su proposta circostanziata del singolo Club, opportunamente indirizzata al Consiglio stesso. Entro il 20 febbraio d'ogni anno il Club deve far pervenire al Consiglio Direttivo Federale la programmazione dell'attività di cui richiede contributo.

RAPPORTI FOI-ONLUS E CLUB

Articolo 6

Il Club può essere costituito dalle seguenti categorie di soci:

- 1. soci allevatori tesserati FOI-ONLUS nel numero minimo di 15 unità;
- 2. soci allevatori tesserati ad altre federazioni purché riconosciute dalla COM;
- 3. soci sostenitori.

La presenza del numero minimo di quindici soci appartenenti alla categoria degli allevatori tesserati FOI-ONLUS nonché l'iscrizione obbligatoria nel R.N.A. di tutti i membri dell'Organo Direttivo sono condizioni imprescindibili per l'esistenza del Club.

I diritti e i doveri dei Soci del Club sono regolamentati nei singoli statuti e regolamenti dei Club stessi.

Tutti i Club riconoscono ed accettano lo Statuto ed i Regolamenti della FOI-ONLUS e della COM, quali prevalenti rispetto allo statuto ed al regolamento del Club stesso.

RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE FOI-ONLUS.

Articolo 7

La FOI-ONLUS si riserva di accettare e di riconoscere il Club, previa presentazione ed accettazione dei documenti necessarie, e sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei Club.

Articolo 8

Il riconoscimento del Club vincola lo stesso al versamento alla FOI-ONLUS della quota d'affiliazione annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo Federale (sentito il parere della Segreteria dei Club), e comunque, in misura non superiore a quella versata dalle Associazioni.

Il mancato versamento della quota, dopo tre solleciti scritti, comporta la disaffiliazione del Club.

Articolo 9

La FOI-ONLUS può procedere sia autonomamente sia su proposta dell'Assemblea dei Club alla disaffiliazione di uno o più Club, sentito il parere espresso a maggioranza.

ASSEMBLEA DEI CLUB

Articolo 10

I Club affiliati FOI-ONLUS si riuniscono in Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Delegato responsabile della FOI-ONLUS, o su richiesta dei due terzi dei Club affiliati dandone comunicazione al Presidente FOI-ONLUS. L'Assemblea deve essere convocata con preavviso, anche a mezzo email, di almeno otto giorni.

All'Assemblea ogni Club è rappresentato dal Presidente o suo delegato. Ogni Club ha diritto ad un voto.

Articolo 11

L'Assemblea dei Club ha funzione di coordinamento e di proposta che si esplicita nelle seguenti attività:

- programmare, promuovere e proporre al CDF ed alle CCTTNN iniziative in merito alla diffusione ed ai miglioramenti degli standard tecnici, alla formazione dei Giudici oltre che al miglioramento delle attività dei Club;
- supportare le CCTTNN in ordine alla individuazione, alla indicazione ed all'aggiornamento delle categorie a concorso da sottoporre all'annuale approvazione del CDF;
- studiare e proporre risoluzioni di problematiche, su indicazione del CDF e dell'Assemblea dei Club, che riguardano lo sviluppo dell'attività del Club.

ATTIVITÁ DEL CLUB

Articolo 12

Il Club, al fine di ottemperare ai propri scopi istituzionali volti ad una sempre più spiccata specializzazione nei diversi specifici settori ornitologici, deve organizzare un'ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA SPECIALISTICA - almeno ogni due anni.

Dato il contenuto prettamente tecnico di tale esposizione, il Club può adottare, sentito il parere non vincolante delle CCTTNN, tutti gli accorgimenti e le soluzioni tecniche che si ritengono più idonee al raggiungimento del massimo risultato espositivo.

Per giudizi espressi su cartellini non conformi agli stampati FOI-ONLUS, il Club dovrà inviare, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio della mostra, il relativo facsimile al Presidente della CTN competente, per la conseguente asseverazione.

Articolo 13

È fatto obbligo ai Club di inserire le esposizioni ornitologiche specialistiche nel calendario delle mostre ornitologiche annualmente predisposto ed approvato dalla FOI-ONLUS.

Le richieste delle mostre effettuate con la collaborazione di una Associazione saranno presentate, tramite l'Associazione convenzionata, nelle Assemblee di Raggruppamento territorialmente competente.

Le richieste di organizzazione per mostre di Club- senza ausilio di Associazioni- devono essere comunicate alla Segreteria FOI-ONLUS entro il 31 marzo di ogni anno per la ratifica ed accettazione da parte del CDF.

L'eventuale non accettazione sarà comunicata al Club entro quindici giorni dalla data di prima riunione del CDF.

Il numero massimo delle mostre specialistiche da potersi richiedere da parte del Club, sia in proprio che con l'ausilio di Associazioni, è pari a 4 (quattro).

Articolo 14

Il Club può utilizzare nelle mostre specialistiche inserite – in via autonoma o mediante l'ausilio di una o più Associazioni – in calendario FOI-ONLUS Giudici non appartenenti all'Ordine FOI-ONLUS sempre che, pur provenendo da altre Federazioni riconosciute dalla COM, abbiano frequentato un corso ovvero una scuola ed abbiano conseguito presso la Federazione di appartenenza l'abilitazione al giudizio di tutte le razze rientranti nella sezione di specializzazione di riferimento. La scelta di Giudici stranieri appartenenti alle altre Federazioni riconosciute dalla COM andrà comunicata in forma scritta (anche via mail) entro il 28 febbraio alla Segreteria della Federazione ed al Presidente dell'Ordine dei Giudici, al quale ultimo spetterà il compito di convalidarla a condizione che siano rispettati i requisiti come innanzi richiesti. Anche qualora il Club richieda l'utilizzo di Giudici appartenenti all'Ordine FOI-ONLUS dovrà comunicarlo in forma scritta (anche via mail) entro il 28 febbraio alla Segreteria della Federazione ed al Presidente dell'Ordine dei Giudici, assolvendo al pari delle Associazioni affiliate tutti gli oneri amministrativi connessi all'assegnazione. In tale ultimo caso la richiesta potrà essere anche nominativa. Costituisce principio istituzionale e non derogabile quello secondo il quale in ogni mostra specialistica vi sia la presenza di un Giudice in carica effettiva presso la Federazione di appartenenza e dotato dei requisiti innanzi richiesti. Coloro che non posseggono tali requisiti saranno considerati specialisti della razza ovvero allevatori esperti della stessa anche se la loro Federazione di appartenenza dovesse appellarli con il titolo di Giudice. È facoltà del Club la possibilità di affiancare nell'ambito delle mostre specialistiche, in rapporto di uno ad uno, i Giudici con gli specialisti della razza ovvero con gli allevatori esperti dallo stesso individuati e prescelti. I Giudici rimangono i titolari del giudizio e redigono il verbale della mostra nel quale attesteranno anche le operazioni svolte dagli specialisti della razza ovvero dagli allevatori esperti a loro affiancati. Non saranno ammesse deroghe ai principi innanzi esposti e non saranno accettate certificazioni da qualunque entità provenienti volte ad attestare la qualità di Giudice. Ai Club che dovessero violare le disposizioni di cui innanzi verrà revocato il riconoscimento federale mentre alle Associazioni sarà applicato il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento Organico. È facoltà del CDF inviare senza oneri aggiuntivi per il Club Giudici FOI-ONLUS in aggiunta ad eventuali Giudici stranieri al fine di incrementare lo scambio di conoscenze ornitologiche. Il Club non può indicare e/o utilizzare Giudici e/o tesserati FOI-ONLUS sanzionati con il provvedimento disciplinare dell'espulsione. Tale condizione ostativa è ricorrente anche in caso di iscritti all'albo Giudici di altre Federazioni. Il Club non può utilizzare Giudici FOI-ONLUS durante il periodo di sospensione disciplinare.

Articolo 15

Ogni Club aderente alla FOI-ONLUS può svolgere tutte quelle attività o iniziative che ritiene utili al conseguimento dei propri scopi istitutivi. Queste attività non devono portare danno ad altro od altri Club della FOI-ONLUS: qualora questo avvenga, il CDF può sospendere l'affiliazione del Club per un periodo di otto mesi e deliberare, in caso di recidiva, la sua disaffiliazione, come da art. 9 del presente Regolamento.

I provvedimenti di sospensione e disaffiliazione possono essere assunti soltanto in seguito a comunicazione scritta al Club interessato, sentite le argomentazioni a sua giustificazione.

Articolo 16

Con riferimento alla situazione iniziale di presenza di più Club per la medesima razza, l'impegno dei rispettivi gruppi dirigenti deve indirizzarsi al massimo della collaborazione ed al superamento di tutte le controversie che possono sorgere. Quanto innanzi perché l'interesse generale insito nella comune affiliazione alla FOI-ONLUS sia quello dell'innalzamento del senso di partecipazione, del reciproco rispetto tra tutte le istituzioni federali e del raggiungimento dell'obiettivo di incentivare la conoscenza e l'amore per gli uccelli. Qualora dovessero insorgere o persistere situazioni di frizione tra Club, che possano recare danno all'immagine della FOI-ONLUS, il CDF avrà facoltà di tentare bonariamente di risolvere la controversia: se il tentativo fallisce, il CDF può applicare il disposto dell'articolo 15 del presente Regolamento, a carico di entrambi i Club.

Articolo 17

I Club riconosciuti FOI-ONLUS hanno il diritto di partecipare (tramite il loro Presidente o suo delegato) alle Assemblee Nazionali FOI-ONLUS ed alle Assemblee del Raggruppamento Regionale (ove ha sede il Club), con diritto di parola e non di voto.

I rappresentanti dei Club saranno invitati a partecipare (nel numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Club) agli aggiornamenti tecnici nazionali previsti per i giudici FOI-ONLUS, senza diritto di rimborso, salvo casi particolari specificatamente richiesti ed accettati dal CDF.

Articolo 18

Il presente Regolamento può essere modificato da parte del CDF per conformarlo alle variazioni dello Statuto, per aggiornarlo in merito alle nuove disposizioni legislative in materia, alle decisioni prese dall'Assemblea Generale, ai programmi istituzionali del CDF o su proposta qualificata presa, con delibera assembleare, dai tre quarti dei Club riconosciuti FOI-ONLUS.